

## APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ISTITUTI SCOLASTICI

### DEFINIZIONE DELLE COSE ASSICURATE:

Si considerano "elettroniche" le apparecchiature e gli impianti che funzionano a "corrente debole", vale a dire che utilizzano l'energia elettrica non per ottenere altre energie di alto rendimento (ad esempio i motori elettrici), ma per ricavare delle prestazioni (velocità e precisione nell'elaborazione dei dati, fedeltà di riproduzione di suoni e immagini, sensibilità nelle segnalazioni ecc.).

Rientrano nelle apparecchiature e negli impianti a "corrente debole", tra gli altri:

sistemi elettronici per elaborazione dati (SEED), macchine per scrivere e per calcolare, fotocopiatrici, impianti telefonici e citofonici, telescriventi, fax, apparecchiature per ricerca personale, apparecchi radio – televisivi, audio – video registratori, apparecchiature HI.-FI., proiettori di diapositive, lavagne luminose, apparecchiature cinematografiche in genere, apparecchiature ed impianti elettromedicali per diagnosi, terapia e medicina generale, impianti ed apparecchiature per misurazione, controllo, prove, regolazione, rilevazione (bilance e registratori di cassa elettronici, impianti di allarme, ecc.).

### RISCHI COMPRESI:

La polizza di assicurazione "elettronica" offre copertura contro "tutti i rischi" (salvo le esclusioni elencate nelle C.G.A.)

Sono compresi – tra gli altri – i danni diretti e materiali causati da:

-l'uomo = furto e rapina, imperizia, negligenza, errata manovra, azioni dolose e colpose in genere

-eventi naturali = fulmine, tempeste, trombe e uragani, alluvioni

-motivi diversi = incendio, scoppi ed esplosioni, acqua e liquidi in genere, opere di spegnimento, corto circuito, variazioni di corrente, fumo, mancato e difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, di impianti di condizionamento e di segnalazione.

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

#### Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. I premi dovranno essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede della Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi restando le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio è sempre determinato per periodo di assicurazione di un anno salvo i casi di durata inferiore ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

#### Art. 3 Modifiche dell'assicurazione.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### Art. 4 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessa-

zione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

#### Art. 5 Diminuzione del rischio.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### Art. 6 Recesso in caso di sinistro.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

#### Art. 7 Proroga e periodo di assicurazione.

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

#### Art. 8 Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### Art. 9 Foro competente.

Foro competente, a scelta della parte attrice è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

#### Art. 10 Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ELETTRONICA**

### **Art. 11 Rischio Assicurato.**

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

### **Art. 12 Sono esclusi i danni:**

- a- causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o dal Contraente;
- b- di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti elettronici;
- c- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili, al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- e- dovuti all' inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- f- di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g- attribuiti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- h- ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danno indennizzabile verificatosi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- i- per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- l- verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- m- causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- n- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

La Società non è obbligata ad indennizzare se non espressamente previsto dalla polizza:

- cose in deposito, giacenza, immagazzinamento;
- programmi standard o in licenza d'uso non modificabili dall'assicurato e reperibili sul mercato;
- conduttori esterni alle cose assicurate;
- costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.

### **Art. 13 Conservazione delle cose assicurate.**

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né

collegate ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.

### **Art. 14 Obblighi in caso di sinistro.**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b- darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
- c- in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del sinistro o l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
- e- fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a). La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b), lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato; prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

### **Art. 15 Esagerazione dolosa del danno.**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### **Art. 16 Procedura per la valutazione del danno.**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominare un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quello del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### **Art. 17 Mandato dei Periti.**

I Periti devono:

1 – indagare sulle circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

2 - verificare l'esattezza delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all' art. 14;

3 – verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 18;

4 – procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità al disposto dell'art. 18 e successivi.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegata le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

#### **Art. 18 Determinazione del danno.**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

A – nel caso di danno suscettibile di riparazione:

1 – si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;

2 – si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) defalcato dell'importo come A) 2) a meno che la Società non si avvalga delle facoltà di cui all'art. 14, comma d), nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1).

B – nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

1 – si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;

2 – si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1) defalcato dell'importo come stimato a B) 2) . Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

a) i danni si siano verificati entro i quattro anni successivi a quello di costruzione;

b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti precedenti, si applicano le norme che seguono:

3 – si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;

4 - si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 3) defalcato dell'importo stimato come a B) 4). Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B) (stima B1 – B2 oppure B3 – B4 a seconda del caso).

La Società ha la facoltà di provvedere al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per le ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.

#### **Art. 19 Valore assicurabile – Assicurazione parziale.**

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino, o in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale, oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato. Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.

Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore assicurabile di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.

#### **Art. 20 Limite massimo dell'indennizzo.**

Salvo il caso previsto dall' art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia.

#### **Art. 21 Limite dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni.**

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

#### **Art. 22 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolati anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere paragonato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 23 Ispezione delle cose assicurate.**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **Art. 24 Pagamento dell'indennizzo.**

Verificata l'operatività delle garanzie, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorra alcuno dei casi previsti dall'art. 12A).

#### **CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti)**

##### **1) esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica.**

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 12 delle Norme che regolano l'assicurazione, sono esclusi i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazione da essa autorizzata, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato.

Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi:

- a) controlli di funzionalità;
- b) manutenzione preventiva;
- c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- d) aggiornamento tecnologico dell'impianto;
- e) danni e disturbi alle componenti elettriche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatesi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore e che da variazioni di tensione abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato anche la predetta apparecchiatura di protezione e stabilizzazione.

##### **2) Impianti di condizionamento.**

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verificano in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni di valori, e sempre che questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

##### **3) Danni da furto.**

La garanzia è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4m. dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza l'impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro.

Nell'inferriata e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con il lato minore a 18 cm. oppure se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Se detti mezzi di chiusura sopra indicati non esistono o non corrispondono ai requisiti sopra indicati, o non siano messi in funzione, l'indennizzo avverrà previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 25% dell'importo liquidabile a termine di polizza.

## **Scheda di identificazione degli impianti e delle apparecchiature elettroniche assicurate e delle garanzie prestate**

### ***Ubicazione delle cose assicurate:***

L'ubicazione del rischio è da intendersi per la sede dell'Istituto Scolastico Contraente e per le sedi distaccate.

***Rischio Assicurato:*** i danni materiali e diretti causati a impianti e apparecchiature elettroniche, anche di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

***Attività svolta dall'Assicurato:*** ISTITUTO SCOLASTICO

### ***DEFINIZIONE DELLE COSE ASSICURATE:***

Si considerano "elettroniche" le apparecchiature e gli impianti che funzionano a "corrente debole", vale a dire che utilizzano l'energia elettrica non per ottenere altre energie di alto rendimento (ad esempio i motori elettrici), ma per ricavare delle prestazioni (velocità e precisione nell'elaborazione dei dati, fedeltà di riproduzione di suoni e immagini, sensibilità nelle segnalazioni ecc.).

Rientrano nelle apparecchiature e negli impianti a "corrente debole", tra gli altri:

sistemi elettronici per elaborazione dati (SEED), macchine per scrivere e per calcolare, fotocopiatrici, impianti telefonici e citofonici, telescriventi, fax, apparecchiature per ricerca personale, apparecchi radio – televisivi, audio – video registratori, apparecchiature HI.-FI., proiettori di diapositive, lavagne luminose, apparecchiature cinematografiche in genere, apparecchiature ed impianti elettromedicali per diagnosi, terapia e medicina generale, impianti ed apparecchiature per misurazione, controllo, prove, regolazione, rilevazione (bilance e registratori di cassa elettronici, impianti di allarme, ecc.).

### ***PRECISAZIONE:***

- Presso l'Istituto Scolastico si conserva il registro con l'elenco nominativo degli alunni consegnatari, nonché la descrizione e l'identificazione dei beni assicurati.
- Gli enti mobili assicurati sono in garanzia anche ed esclusivamente presso le abitazioni, dove vengono utilizzati, dai soggetti cui sono affidati. È compreso il tragitto abitazione – scuola – abitazione, come da definizione 435 impianti ed apparecchi ad impiego mobile. In deroga all'ultimo capoverso non si prevede applicazione di scoperto, ma unicamente franchigia fissa di € 50,00.
- A parziale deroga dell'art. 12 lettera d) delle C.G.A., si prende e si dà atto che la colpa grave dell'Assicurato o del Contraente è compresa.

### ***Riepilogo Somme Assicurate:***

Danni alle cose complessivamente:

(valore intero e a nuovo)

Franchigia per ogni sinistro € 50,00

Massimo risarcimento annuo: 60% somma totale assicurata.

Fermo il resto